



Civile Sent. Sez. 1 Num. 15838 Anno 2015

Presidente: SALVAGO SALVATORE

Relatore: BISOGNI GIACINTO

Data pubblicazione: 28/07/2015

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Gianna Bregliano, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cairoli 6, presso lo studio dell'avv. Guido Alpa che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

nei confronti di

Silverado Real Estate s.p.a. e BL CENTER s.p.a., elett.te dom.ta in Roma, via Antonio Mordini 14, presso l'avv. Manlio Abati che le rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti -

Bisogni



avverso la sentenza n. 271/2010 della Corte d'appello di Genova emessa in data 3 febbraio 2010 e depositata il 6 marzo 2010, R.G. n.1252/07;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e assorbimento dell'incidentale con condanna alle spese della ricorrente principale.

Rilevato che:

1. Silverado Real Estate s.p.a. e BL Center s.p.a. hanno convenuto Gianna Bregliano davanti al Tribunale di Genova esponendo di aver sottoscritto con la convenuta un contratto preliminare di acquisto della partecipazione azionaria al capitale della Bregliano S.I.M. società per azioni pari a 1.320 azioni e corrispondente al valore nominale di euro 1.320.000. In forza di tale contratto le società attrici avevano già corrisposto la somma di 300.000 euro a titolo di caparra penitenziale. Il contratto era soggetto alla condizione che le promittenti acquirenti acquistassero entro il 30 dicembre 2005 la qualità di socie della Bregliano s.p.a. e all'ulteriore condizione che la Banca d'Italia autorizzasse o meglio non vietasse l'operazione. Al fine di realizzare la prima condizione le società stipulavano con Paolo

Breg



Gaggero due contratti preliminari per l'acquisto di due partecipazioni al capitale della società Bregliano s.i.m. subordinandone l'efficacia al mancato esercizio della prelazione statutaria da parte degli altri soci. Quanto alla seconda condizione le società attrici si erano fatte parti diligenti nel richiedere alla Banca d'Italia con lettera del 2 febbraio 2006 il proprio benestare all'operazione. La Banca d'Italia con lettera del 9 maggio 2006 aveva risposto dichiarando che la Bregliano S.I.M. era stata posta in liquidazione coatta amministrativa. In precedenza le società promittenti acquirenti avevano appreso che la società Bregliano era stata sottoposta a una ispezione di routine da parte della Banca d'Italia ma erano state tranquillizzate sui possibili effetti di tale ispezione che sarebbero tutt'al più consistiti nell'irrogazione di sanzioni pecuniarie ma non di certo nella messa in liquidazione coatta della società. Di qui la proposizione, dopo la comunicazione della Banca d'Italia, della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento o eccessiva onerosità sopravvenuta ovvero di inefficacia per mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 4 del contratto ("alla condizione che la Banca d'Italia non vieti l'operazione"). Hanno chiesto conseguentemente la condanna della

Borop



Bregliano alla restituzione della somma di 150.000 versata da entrambe le società con interessi e rivalutazione. In subordine le società attrici hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati per aver dolosamente occultato la reale situazione finanziaria della s.i.m.

2. Si è costituita Gianna Bregliano e ha contestato le affermazioni delle attrici in particolare affermando che era loro ben nota, come risultava dal testo del contratto sottoscritto, la situazione economico-finanziaria e organizzativa della società così come erano note la necessità di una sua ricapitalizzazione e riorganizzazione nonché era noto il rischio di commissariamento e di liquidazione cui era esposta la società. Inoltre ha contestato la convenuta che la Banca d'Italia avesse vietato l'operazione essendosi limitata a non dare seguito all'istanza in relazione al venir meno dei suoi poteri di controllo conseguente alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società e della automatica revoca dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento mobiliare.
3. Il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1438 del 18 aprile 2007 ha dichiarato l'inefficacia del contratto e ha condannato la Bregliano al pagamento in favore di entrambe le società attrici della somma di 150.000 euro con interessi legali dalla domanda.

Borzi





4. La Corte di appello di Genova - con sentenza n. 271/2010 del 3 febbraio - 6 marzo 2010 - ha confermato la decisione di primo grado salvo che per la compensazione delle spese processuali che ha ridotto alla metà condannando la Bregliano al pagamento della quota residua.

5. Ricorre per cassazione Gianna Bregliano che, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 58/1998, la violazione dei canoni ermeneutici, posta in essere dalla Corte distrettuale ligure nell'interpretazione della comunicazione del 9 maggio 2006 della Banca d'Italia, e la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 2248/1865. Ritieni la ricorrente che sia erronea l'affermazione della Corte di appello genovese secondo cui la risposta della Banca d'Italia all'istanza delle società, consistita nella dichiarazione di non dare seguito all'istanza debba essere interpretata come diniego dell'autorizzazione al compimento dell'operazione di trasferimento della sua partecipazione azionaria.

6. Si difendono con controricorso le s.p.a. Silverado Real Estate e BL Center.

7. Le parti depositano memorie difensive.

Ritenuto che

8. Il ricorso è infondato. Per un verso esso è effettivamente inteso a sostenere una diversa

Baz



interpretazione del contenuto della nota emessa dalla Banca d'Italia il 9 maggio 2006 con la quale l'organismo di vigilanza ha ritenuto di non dar seguito all'istanza. Ma a tal fine si sarebbe dovuto specificare quale violazione dei canoni ermeneutici, previsti dal codice civile e applicabili pacificamente all'interpretazione dell'atto unilaterale della Banca d'Italia, sarebbe intercorsa nel caso in esame. In assenza di una chiara indicazione di tale violazione non può non darsi comunque atto della rispondenza della valutazione operata dalla Corte di appello ai predetti canoni interpretativi sia per quanto riguarda specificamente la attinenza testuale della dichiarazione a quanto ritenuto dalla Corte di appello che per quanto concerne la riferibilità dell'interpretazione della Corte di appello al contesto in cui tale dichiarazione unilaterale è stata emessa. Ogni ulteriore sindacato da parte del giudice di legittimità è da ritenersi precluso.

9. Diverse considerazioni meritano invece le censure della ricorrente che muovono dal non condivisibile presupposto secondo cui la messa in liquidazione coatta amministrativa della società Bregliano avrebbe determinato il venir meno della vigilanza sul trasferimento delle partecipazioni azionarie della s.i.m. e comportato pertanto la libera trasferibilità di tali partecipazioni.

Basqu



Affermazione da cui la ricorrente fa discendere una interpretazione della comunicazione della Banca d'Italia opposta a quella recepita dalla Corte di appello e consistente in una sostanziale presa d'atto del venir meno del potere di vigilanza e di veto al trasferimento delle partecipazioni.

10. La tesi della ricorrente è da respingere per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo non ha fondamento la affermazione per cui una volta revocata, a seguito della messa in liquidazione della s.i.m., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di prestazione di servizi di investimento mobiliare e avvocata la gestione della società agli organi della procedura di liquidazione, con conseguente completa sterilizzazione delle prerogative dei soci, verrebbe meno il controllo giuspubblicistico sulla composizione della compagine societaria in quanto la società di investimento mobiliare verrebbe degradata a società commerciale e come tale soggetta alle ordinarie regole di funzionamento delle società.
11. Si tratta di una affermazione che non trova alcun riferimento testuale dato che il contesto normativo non induce affatto a ritenere che la messa in liquidazione di una s.i.m. comporti la trasformazione del tipo societario e la sua degradazione in società commerciale. La s.i.m.

Bragu





resta infatti una società di investimento mobiliare cui sono imposti radicali limiti di operatività funzionali al corretto compimento della procedura di liquidazione. Tale ricostruzione degli effetti della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività istitutiva della s.i.m. ~~è~~ appare, per altro verso, del tutto illogica in quanto l'esigenza di una stretta vigilanza appare accentuata e non affievolita a seguito della messa in liquidazione.

2

12. Né vale sostenere che l'attività di vigilanza cui è sottoposta una s.i.m. in l.c.a. è di tutt'altra natura rispetto a quella cui è sottoposta una s.i.m. autorizzata al normale esercizio della sua attività istitutiva. Si tratta infatti della previsione di ulteriori e diversi poteri di vigilanza finalizzati al compimento della procedura di liquidazione e alla tutela del ceto dei creditori e degli investitori. Poteri che la stessa ricorrente descrive come particolarmente penetranti e tali da sterilizzare le normali prerogative dei soci. Ciò che rende palesemente contraddittorio ritenere che tale sterilizzazione si accompagni a un regime di libera e non vigilata trasferibilità delle partecipazioni azionarie.
13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Brp



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione liquidate in 10.200 euro di cui 200 per
spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
29 aprile 2015.